



CITTÀ DI POGGIARDO

Provincia di Lecce

Via Aldo Moro, 1 - 73037 Poggiardo
Tel. 0836.909811 - Fax 0836.909863 - www.poggiardo.com
Codice Fiscale 83001790753 - P. IVA 01406030757

ORDINANZA N. 03/17 Novembre 2022

Oggetto: Eliminazione fattori di rischio per prevenzione di caduta alberi e/o rami presso le aree adiacenti alla sede ferroviaria della linea Zollino-Gagliano, ricadenti nel territorio del Comune di Poggiardo (LE).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

In ragione dell'approssimarsi della stagione invernale, la presenza di vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea nelle aree lungo le linee ferroviarie rappresenta un potenziale pericolo per l'alta probabilità di caduta alberi e/o rami dovuto al forte vento, ovvero per l'eventuale sovraccarico determinato da precipitazioni di carattere nevoso.

Al fine di limitare sino ad eliminare il verificarsi di tale pericolo determinato dalla presenza di alberi in terreni privati adiacenti alla sede ferroviaria della linea Zollino-Gagliano, ricadenti nel territorio del Comune di Poggiardo, e in considerazione dei gravi potenziali effetti sul servizio di trasporto pubblico locale.

Vista la nota trasmessa dalla soc. Ferrovie Sud-Est con prot. BUEI/MAN/1378 (*acquisita in atti prot. n. 13940/22*), con la quale si chiede che vengano messe in atto le iniziative utili a limitare, e/o ad annullare il verificarsi di caduta alberi e/o rami dovuto al forte vento, ovvero per l'eventuale sovraccarico determinato da precipitazioni di carattere nevoso.

Viste le prescrizioni previste dai sotto indicati artt. 52, 55 e 56 del D.P.R. 11 Luglio 1980, n. 753:

Art. 52.

Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.

Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.

Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei.

Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

Art. 55.

I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

La disposizione del presente articolo non si applica ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

Art. 56.

Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario.

Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia.

La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili.

Per i servizi di pubblico trasporto indicati al terzo comma dell'art. 36 le distanze di cui ai precedenti commi si intendono riferite al massimo ingombro laterale degli organi, sia fissi che mobili, della linea e dei veicoli.

Visto l'art. 50 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali.

ORDINA

- 1. a tutti i proprietari, usufruttuari dei terreni adiacenti alla sede ferroviaria della linea Zollino-Gagliano, ricadenti nel territorio del Comune di Poggiardo (LE), di procedere immediatamente alla pulizia dei terreni nel rispetto delle prescrizioni previste dagli indicati artt. 52, 55 e 56 del D.P.R. 11 Luglio 1980, n. 753;**
2. Decorsi **giorni 20 (venti) dalla pubblicazione** della presente ordinanza, si procederà agli accertamenti e alle verifiche "*in loco*" degli inadempienti da parte della Polizia Locale e degli altri Agenti della forza Pubblica, con l'avvertenza che, nei casi di inosservanza del presente provvedimento di cui al punto 1), si procederà oltre all'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 12, lett. a) della L.R. 12/12/2016, n.38 che prevede il pagamento di una somma da €. 500 ad €. 2.500 con le procedure previste dalla L. 24/11/1981, n. 689, anche all'esecuzione d'Ufficio dei predetti lavori di pulizia in danno ai proprietari trasgressori. Restano ferme le altre sanzioni previste dall'art. 12 della L.R. n. 38/2016;
3. Il Comando di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione e dell'esatta osservanza della presente ordinanza.

INFORMA

Ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 che:

- L'Amministrazione competente è il Comune di Poggiardo;
- Il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Lucio Ricciardi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato presso l'Albo Pretorio Comunale e presso il sito istituzionale del Comune di Poggiardo; tale pubblicazione, atteso il numero imprecisato di soggetti potenzialmente interessati e le informazioni di cui al successivo punto, è da intendersi a tutti gli effetti quale forma di pubblicità ai sensi dell'art 8, comma 3) della L. 241/90, ferma restando ogni ulteriore forma di pubblicizzazione ritenuta idonea ed opportuna, anche in forma di sunto o estratto.

Avverso l'Ordinanza è consentito ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Lecce entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale (D.P.R. 24.11.1971 n.1199), oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione allo stesso all'Albo Pretorio del Comune di Poggiardo.

Poggiardo, 17 Novembre 2022



Il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Lucio Ricciardi